



## POLIZZE SOTTOSCRITTE DAL 1 GENNAIO 2001

La nuova disciplina ha innanzitutto abolito la tassazione del 2,5% sui premi versati ma ha anche attuato un differente trattamento fiscale a seconda della tipologia contrattuale delle polizze vita che qui ritengo opportuno specificare.

**POLIZZE VITA FINANZIARIE** (a prevalente contenuto finanziario) – Sono le polizze di nuova generazione come le cosiddette Unit Linked o Index Linked, che differiscono dalle polizze tradizionali in quanto il loro rendimento è collegato ad un'attività finanziaria sottostante, le polizze di capitalizzazione (esclusivamente finanziarie), i piani di accumulo assicurativi e le polizze a capitale differito. Trattasi di prodotti assicurativi che, ad eccezione di Unit ed Index, prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni ottenuta con una gestione finanziaria separata. Queste polizze non hanno alcun beneficio fiscale per i premi versati e prevedono solamente un'imposta sostitutiva del 12,5% applicata sul capital gain (al netto dell'eventuale componente indicata per le coperture di rischio).

**POLIZZE CASO MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE** – Sono le cosiddette polizze a "rischio puro", i cui premi versati garantiscono solamente le prestazioni assicurate in caso di morte, di invalidità permanente od anche in caso di non autosufficienza (cd. "Long Term Care"). Non è prevista dunque la restituzione dei premi versati. Su questi continua però ad applicarsi la detrazione d'imposta del 19% con i limiti previsti dalla precedente disciplina. I capitali (o le rendite) corrisposti sono esenti dall'Irpef. Un discorso a parte meritano le forme di previdenza integrativa attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, i cosiddetti FIP o PIP (piani individuali di previdenza). Questi seguono la stessa normativa di riferimento dei fondi pensione, poichè ormai sono equiparati alla previdenza collettiva, e dunque sono soggetti ad una particolare disciplina. I premi di queste polizze vita a gestione separata sono fiscalmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF del contraente-assicurato (o anche persona di cui è fiscalmente a carico) per un importo non superiore a € 5.164,57 (non si deve più tener conto del limite del 12 per cento del reddito complessivo in vigore fino al 2006). I rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria sono inoltre tassati con l'aliquota agevolata dell'11% (anzichè del 12,5).

Il discorso è più complesso per quanto concerne le prestazioni assicurate, che possono essere sotto forma di rendita vitalizia (per almeno il 50%) o

di capitale. In quest'ultimo caso, esso non può essere superiore al 50% di quanto maturato sul contratto, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti inferiore all'assegno sociale. Nel tal caso si può ottenere l'intera prestazione sotto forma di capitale. La tassazione è separata ed è applicata sul capitale da liquidare diminuito dei premi pagati non dedotti ed ai rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione. Nel caso della rendita vitalizia, non è soggetta a tassazione la parte di rendita relativa ai premi non dedotti dal reddito ed ai rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione, mentre è soggetta a tassazione ordinaria la quota di rendita derivata dai premi già dedotti; durante la fase di erogazione, i rendimenti maturati sulla quota di rendita vengono considerati reddito di capitale e soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%.